

(N. 878)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1984

Disposizioni integrative del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, concernente misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso a completare la vigente normativa concernente l'istituzione dell'Alto commissario per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa, apportando alla stessa talune limitate integrazioni che, secondo l'esperienza maturata nel funzionamento dell'istituto, si appalesano indispensabili per assicurarne il migliore svolgimento.

Anzitutto, considerata l'ampiezza delle responsabilità ricadenti sull'Alto commissario, si ritiene, più che utile, necessario l'affian-

camento allo stesso di un vice Alto commissario che possa non soltanto sostituirlo in caso di temporanea assenza o di impedimento, bensì anche coadiuvarlo nell'espletamento delle complesse funzioni.

È poi da considerare che l'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, riguardante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, prevede che all'Alto commissario, nominato per l'esercizio di tali poteri di coordinamento, è attribuita « una spe-

ciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro ».

In mancanza di un'espressa specificazione nella norma citata, l'indennità, attribuita all'Alto commissario con un decreto interministeriale del 20 dicembre 1982, non è stata resa pensionabile.

Tale circostanza, anche per il protrarsi dell'incarico conferito all'attuale titolare, è venuta ad assumere una connotazione viepiù negativa, specie ove si consideri che la speciale indennità di cui trattasi, per la pe-

culiarità delle funzioni alle quali è connessa, non può ritenersi di natura diversa dalla indennità goduta dal Capo della polizia ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e va considerata cumulabile con l'indennità di istituto di cui all'articolo 43 della legge medesima e all'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Pertanto, al fine di eliminare una sperequazione irrazionale, che certamente è incompatibile con la dignità dell'alta funzione affidata all'Alto commissario, si propone un chiarimento in sede interpretativa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La speciale indennità spettante all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, deve intendersi come emolumento pensionabile. L'importo lordo è determinato in correlazione all'indennità speciale riconosciuta, in virtù del terzo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

### Art. 2.

Un vice Alto commissario, nominato con decreto del Ministro dell'interno tra i Prefetti della Repubblica, coadiuva l'Alto commissario per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni che possono essergli delegate dall'Alto commissario tra quelle allo stesso spettanti a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.